



Città di Novi Ligure

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 23/5/2005.
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 29 in data 15/5/2006, n. 45
in data 29/7/2010 e n.60 in data 6/12/2011.

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati sotto qualsiasi forma diretta o indiretta mediante assunzione di patrocinio o rimborso spese.

ART. 2
CRITERI

1) La concessione delle erogazioni di cui al precedente articolo è effettuata dal Dirigente competente, sentito l'Assessore di riferimento e la Giunta Comunale subordinatamente all'accertamento preventivo dei presupposti soggettivi ed oggettivi che si possono identificare nei seguenti criteri e principi:

- a) sotto il profilo soggettivo il beneficio, ausilio o vantaggio economico può essere attribuito esclusivamente ad associazioni, enti, o gruppi riconosciuti, ad esclusione di partiti politici, associazioni sindacali od aggregazioni di persone aventi scopi di lucro o interessi di parte o corporativi;
- b) sotto il profilo oggettivo il beneficio potrà essere attribuito unicamente per la realizzazione di eventi di interesse per la comunità locale liberamente accessibili da qualsiasi cittadino o per il sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune, anche sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall' art. 118 della Costituzione.

2) In deroga al criterio sopra indicato la concessione delle erogazioni può essere disposta:

- a) a titolo di ristoro economico-funzionale, nel caso in cui sussista un preciso ed evidente interesse del Comune che, a seguito di una spontanea iniziativa, utilizza strutture, attrezzature o personale appartenente ad altri soggetti;
- b) a titolo di compartecipazione nella spesa sostenuta per la realizzazione di opere, strutture ecc. da parte di enti, associazioni ecc. o privati, allorquando la realizzazione dell'opera sia stata richiesta o approvata preventivamente dal Comune e la stessa sia diretta a soddisfare esigenze pubbliche o di pubblico interesse.

3) Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le spese di sponsorizzazione, caratterizzate da obbligazioni corrispettive a fronte delle quali l'Ente eroga dei benefici a terzi perché questi promuovano l'immagine del Comune, e le spese di rappresentanza, pubblicità o di relazioni pubbliche, intese ad offrire prevalentemente al pubblico un'immagine positiva dell'Ente e della propria attività.

4) Al fine di rendere immediatamente qualificabile la fattispecie, i provvedimenti di assegnazione dei benefici devono esplicitare nella motivazione le finalità che si intendono perseguire.

ART. 3
ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZA DI NATURA ECONOMICA

1) E' istituito l'albo dei soggetti, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2) L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

3) L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;

- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.
- 4) Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
- 5) Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;
 - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 4

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
 - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
 - a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra.

ART. 5

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva.
5. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee

garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

ART. 6 SVILUPPO ECONOMICO

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale, nonché il supporto del personale comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici, di riscaldamento e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

ART. 7 ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che

costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto della effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

ART. 8

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

ART. 9

INTERVENTI STRAORDINARI

1. Per iniziative e manifestazioni che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture, attrezzature, personale di supporto, per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme regolamentari vigenti.

ART. 10

ALTRI BENEFICI ED INTERVENTI

E' fatta salva la facoltà della Giunta Comunale per iniziative o manifestazioni non comprese fra quelle indicate nei precedenti articoli, qualora sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Regolamento, di disporre la concessione di benefici o interventi ove sussista la disponibilità di bilancio.

ART. 11

FORME DI PUBBLICITA'

1 L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

2 L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

ART. 12

MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Qualsiasi ente pubblico o privato che intenda ottenere un'erogazione o il patrocinio di una attività, in base ai criteri di cui all'art. 2, comma 1, deve presentare domanda scritta firmata dal legale rappresentante specificando:

- a) denominazione completa dell'ente richiedente;
- b) programma dettagliato delle attività per le quali si richiede il contributo;
- c) sede della manifestazione e periodo previsto;
- d) bilancio della manifestazione, articolato in entrate ed uscite, con l'indicazione degli sponsor previsti;
- e) copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

ART. 13

TERMINI PER LE RICHIESTE DEI CONTRIBUTI

1 Le richieste di contributo di cui all'articolo precedente devono essere presentate, di norma, entro il 15 febbraio e il 15 settembre.

2 La Giunta Comunale entro 45 giorni dalla scadenza dei termini si esprime in via consultiva in merito all'ammissibilità e la rilevanza della richiesta, ai fini dell'inclusione, a cura dei Responsabili competenti, nel piano di riparto dei contributi.

3. La Giunta Comunale può comunque stabilire, anno per anno, termini diversi.

ART. 14

PRESENTAZIONE RENDICONTO

1 I soggetti beneficiari del contributo di cui all'art.12 dovranno presentare, entro 45 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, rendiconto al fine di ottenere la liquidazione dello stesso contenente:

a) Relazione sullo svolgimento dell'attività ammessa a finanziamento, i risultati conseguiti, gli eventuali sviluppi futuri, le valutazioni in merito e le modalità di realizzazione delle attività finanziate;

b) Il rendiconto consuntivo, consistente in un elenco analitico delle spese sostenute (con i relativi riferimenti delle fatture, ricevute fiscali, parcelle, scontrini) e delle entrate (ulteriori contributi, sponsorizzazioni) che hanno permesso la realizzazione delle iniziative. Detta documentazione dovrà essere allegata. (ved. Schema A)

c) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il legale rappresentante dichiara la spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa e che le spese indicate a consuntivo sono strettamente connesse alla realizzazione dell'attività sovvenzionata. (ved. Schema B)

d) Materiali, qualora vi siano, quali produzioni video, manifesti, locandine, inviti, volantini relativi all'attività realizzata.

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO
(da allegare alla RELAZIONE e alla DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA)

Titolo della manifestazione

USCITE

[illegible]

ENTRATE

<u>ENTRATE</u>	<u>IMPORTO</u>
Enti pubblici (specificare)	
Comune di Novi Ligure	
Sponsor privati (specificare)	
Altro (specificare)	
TOTALE	

RIEPILOGO GENERALE

TOTALE USCITE	
TOTALE ENTRATE	
DISAVANZO	

Luogo e Data

Firma

Schema B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Rilasciata ai sensi degli artt. 38 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445

Esente dall'imposta bollo ai sensi dell'art. 37 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a.....nato/a
a.....(.....), il...../...../19....., residente nel Comune di
.....(.....), in
Via/C.so/P.zza....., in qualità di legale
rappresentante di....., con sede
in....., consapevole delle sanzioni penali previste in
caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente
decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000, in relazione al
contributo assegnato dal Comune di Novi Ligure

DICHIARA

che le spese sostenute per la realizzazione
di....., svolto/a nell'anno,
ammontano a complessivi €....., così come esposto
nell'allegato bilancio consuntivo che costituisce parte integrante della presente
dichiarazione;

che le spese indicate nel bilancio consuntivo sono strettamente connesse alla
realizzazione dell'attività sovvenzionata e che le stesse trovano riscontro nella
documentazione allegata.

Ai sensi del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), il/la sottoscritto/a consente l'impiego dei dati richiesti e sopra riportati ai soli fini della conclusione del procedimento amministrativo, avviato dal Comune di Novi Ligure in relazione alla liquidazione del contributo assegnato.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE*

.....

.....

(per esteso e leggibile)

*Allegare alla presente dichiarazione una fotocopia leggibile di un documento di
identità non scaduto, in conformità all'art. 38 del [d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445](#).